



## DPCM del 16 GENNAIO 2021

In data 13 Gennaio 2021 è stato firmato il DPCM da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore a partire dal 16 Gennaio 2021 e sarà efficace fino al 5 Marzo 2021.

I punti fondamentali sono:

- **E' obbligatorio** su tutto il territorio nazionale **l'utilizzo della mascherina** nei **luoghi chiusi**, diversi dall'abitazione privata e in tutti i **luoghi all'aperto**.  
**Non è obbligatorio** l'uso della mascherina per i soggetti che stanno svolgendo **l'attività sportiva**, per i bambini di **età inferiore ai sei anni** e per i soggetti con **patologie o disabilità** incompatibili con l'uso di essa.  
E' **fortemente raccomandato** l'uso della mascherina anche **all'interno di abitazioni private** in presenza di persone non conviventi.
- **Dalle ore 22:00 alle ore 5:00** del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute  
**Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito**, una volta al giorno, in un arco temporale compreso **fra le ore 5:00 e le ore 22:00** e nei **limiti di due persone** alla volta oltre ai minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti.
- **Dal 16 Gennaio 2021 al 15 Febbraio 2021** è **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni o Province Autonome** salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  
**E' sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.**
- **Nelle strade o nelle piazze**, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.
- **E' obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il **numero massimo di persone** ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.





- **L'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato dal rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
**E' consentito l'accesso dei minori**, anche assieme ai famigliari ad aree di gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici.
- **Sono sospese le attività di parchi tematici e di divertimento.**
- **Gli impianti da sci restano chiusi fino al 16 Febbraio 2021.**
- E' consentito svolgere **attività sportiva o motoria all'aperto**, anche presso **aree attrezzate e parchi pubblici**, ove accessibili, purché si rispetti la **distanza di sicurezza** interpersonale di almeno **due metri** per **l'attività sportiva** e di almeno **un metro per ogni altra attività**.
- **Sono consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico** e riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), **all'interno di impianti sportivi a porte chiuse** ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.  
**Le sessioni di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti alle competizioni muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse.**  
**L'ingresso nel territorio nazionale** di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- **Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri notatori, centri benessere, centri termali** fatta eccezione per le prestazioni di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
- Sono sospese:
  - ❖ Attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
  - ❖ **Spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto;
  - ❖ **Attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso;
  - ❖ **Feste nei luoghi all'aperto o al chiuso**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.





- **Apertura di musei e luoghi di cultura, dal Lunedì al Venerdì**, con esclusione dei giorni festivi a condizione che si tenga conto delle **dimensioni e della caratteristiche dei locali aperti al pubblico**, nonché dei flussi di visitatori, garantendo modalità di **fruizione contingentata** o comunque tale da **evitare assembramenti** di persone e consentire che i **visitatori mantengano la distanza tra loro di almeno un metro**.
- Per la **Regione Veneto**, il Presidente **Luca Zaia**, con l'**Ordinanza Regionale n. 2 del 4 Gennaio 2021**, ha stabilito che le **lezioni saranno a distanza per il 100%** della popolazione studentesca per le **scuole secondarie di secondo grado** e le **Scuole di istruzione e formazione professionale, fino al 31 Gennaio 2021**.
- **Le attività commerciali** come farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi edicole e librerie sono aperti.



## ZONA ARANCIONE

- **E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione** salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  
**E' consentito lo spostamento necessario per lo svolgimento della didattica in presenza.**  
E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- **E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati**, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovare esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili nel comune.  
**Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito**, nell'ambito del territorio comunale, **una volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00** e nei limiti di due persone alla volta oltre ai minori di 14 anni.
- **Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitati e per una distanza non superiore a 30 chilometri.**





- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- **E' consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22:00.**
- Per i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici **ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito fino alle ore 18:00.**
- **Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle **biblioteche** dove i relativi servizi sono consentiti su prenotazione.



## ZONA ROSSA

- **E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione** salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  
**E' consentito lo spostamento necessario per lo svolgimento della didattica in presenza.**  
E' sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Lo spostamento verso una **sola abitazione privata** è consentito, nell'ambito del territorio comunale, **una volta al giorno**, dalle ore 5:00 alle ore 22:00 e nei limiti di **due persone alla volta** oltre ai minori di 14 anni.  
Per i **comuni** con popolazione non superiore a **5.000 abitanti**, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a **30 chilometri**.
- Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
- Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano **aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie.





# Studio Candeco

COMMERCIALISTI

- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- **E' consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22:00.**
- Per i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici **ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito fino alle ore 18:00.**
- E' consentito svolgere individualmente **attività motoria** in prossimità della propria abitazione purché si mantenga la distanza interpersonale di almeno **un metro** da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo della mascherina.
- Le **attività didattiche** si svolgono completamente in **modalità a distanza** salvo per lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado.  
E' concessa l'attività didattica in presenza qualora sia necessario l'utilizzo di laboratori o mantenere una relazione educativa con alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.
- **Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle **biblioteche** dove i relativi servizi sono consentiti su prenotazione.

Selvazzano Dentro, 15/01/2021

**Studio Candeco  
Candeco Dott. Giordano**

